
**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA,
AUDIO/VIDEO E MEDIA ANALYSIS PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

PROCEDURA NEGOZIATA CIG 895706972A

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 28 ottobre 2021, n. 86/DAGR/2021, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL Semplificazioni**") - del servizio di rassegna stampa, audio/video e media analysis per l'Autorità, nei termini di cui al Capitolato tecnico.

La procedura negoziata viene espletata mediante la pubblicazione della RDO n. 2818425 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato "**MEPA**" o "**Sistema**") e verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**"), secondo i parametri di valutazione e le ponderazioni di punteggio rappresentati nel Disciplinare.

Le modalità di partecipazione alla procedura negoziata in argomento sono nel dettaglio rappresentate nell'apposito Disciplinare e modelli allegati, quali parti integranti e sostanziali della procedura stessa.

Il presente documento ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'Appaltatore e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

La descrizione delle caratteristiche e della funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni attività richiesta, anche se non indicata e descritta esplicitamente, comunque necessaria per assicurare il migliore risultato anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Condizioni di contratto, Capitolato tecnico, Offerta componente qualitativa e componente economica presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) *dal Codice;*
- b) *dal DL Semplificazioni*
- c) *dal C.C.N.L. di riferimento;*
- d) *dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;*
- e) *dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;*
- f) *dalle norme del Codice Civile;*
- g) *dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.*

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la propria dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura negoziata, accetta implicitamente che:

- a) in relazione ad eventuali innovazioni legislative, mutamenti organizzativi e/o gestionali/logistici dell'Autorità, con conseguente diverse esigenze e scelte strategiche, l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'affidamento ovvero di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero attivare parzialmente i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'Appaltatore possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto effettivamente dovuto per i servizi già resi;
- b) l'importo massimo, stabilito in via presuntiva quale valore del contratto pubblico e riportato nel Disciplinare, non è assolutamente vincolante per l'Autorità e la sua effettiva entità risulterà a seguito dell'aggiudicazione del servizio;
- c) di assicurare non solo la più alta qualità del servizio ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, l'Appaltatore dovrà assicurare supporto ed assistenza nel corso dello svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione.

Nel seguito del presente documento con il termine di “*Appaltatore*” deve intendersi l'operatore economico aggiudicatario della procedura negoziata e con il quale l'Autorità stipulerà il contratto.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Fermo quanto espressamente stabilito nel Capitolato tecnico, **costituisce oggetto generale dell'appalto** l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi di media analysis.

In particolare sono previsti i seguenti servizi:

A. Rassegna stampa e media analysis, web e social monitoring, rilevazione della reputazione e nello specifico:

- A.1 rassegna stampa quotidiana italiana ed internazionale (quotidiani e periodici);
- A.2 monitoraggio quotidiano web (testate online, blog, forum, newsletter, audio-video sul web), da aggiornare due volte al giorno;
- A.3 monitoraggio quotidiano dei social network e social media da aggiornare due volte al giorno;
- A.4 analisi quali-quantitativa stampa, web e social.

Il presente servizio è descritto negli artt da n. 2 a n. 11 e relativi sottoparagrafi del Capitolato tecnico.

B. Rassegna stampa audio/video da testate radiofoniche e televisive ivi compreso anche il servizio di media analysis della presenza dell'Autorità.

Il presente servizio è descritto negli artt da n. 12 a n. 15 e relativi sottoparagrafi del Capitolato tecnico.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente in quanto documento sostanziale sia della procedura negoziata che dello stipulando contratto di appalto. Tutte le tipologie richieste ed i relativi quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono da intendersi come puramente indicativi e non vincolanti per l'Autorità.

Con l'aggiudicatario del servizio l'Autorità stipulerà un apposito contratto (nelle forme di legge vigenti alla data della stipula) secondo lo schema generale di cui alle presenti Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di partecipazione alla procedura negoziata, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio così come descritto nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, integrabile dalle previsioni riportate nell'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei

confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

Il contratto sarà stipulato "a corpo".

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice, viene stimato in complessivi 200.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso la proroga del servizio per ulteriori dodici mesi come definita al successivo art. 2.

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'aggiudicazione efficace della procedura negoziata sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

L'importo massimo annuale è stato stimato in complessivi euro 50.000,00 (oltre I.V.A.). Il predetto importo costituisce la base d'asta su cui i concorrenti dovranno, secondo la disciplina prevista nel Disciplinare, formulare il proprio ribasso in percentuale unica.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO.

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi dalla data di inizio del servizio come risultante dal verbale di inizio delle attività.

I primi complessivi 6 (sei) mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC, con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

È facoltà dell'Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente - ad una eventuale proroga nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico del periodo di proroga massimo previsto.

Il contratto è stipulato - secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della procedura negoziata - mediante scrittura privata con l'Appaltatore. A tal fine il Sistema genera un "Documento di Stipula" (di seguito anche definito come "**Contratto**") che dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Autorità, nella persona del "Punto Ordinante", e che verrà inviato all'Appaltatore mediante il Sistema stesso.

Si precisa che al Documento di stipula di cui in precedenza, l'Amministrazione provvederà ad allegare anche altri documenti contrattuali che si dovranno intendere, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del

Documento di stipula stesso [quali: le presenti Condizioni di contratto integrate da quanto proposto dall'Appaltatore nella propria offerta (tecnica ed economica) e dall'indicazione del nominativo del DEC di cui al successivo art. 3, l'importo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 8, quant'altro ritenuto necessario per disciplinare il contratto stesso, il Capitolato tecnico].

ART. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (DEC) che sarà designato nello stipulando contratto di appalto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "Service Manager" e costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto al fine di inserire detto nominativo nel medesimo contratto.

Il Service Manager potrà anche essere un soggetto diverso da chi esegue direttamente le prestazioni ordinarie del servizio.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione, in particolare:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione del servizio, ivi inclusi eventuali chiarimenti sulle fatture emesse;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio e la sua conformità ai livelli di servizio proposti;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento, anche a livello tecnologico, sulla base delle indicazioni raccolte sia da personale del fornitore che da segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica la reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione del servizio.*

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che per ciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura negoziata o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad

applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

Inoltre l'Appaltatore:

- **è tenuto** a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- **risponde** del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- **assume** a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- **è tenuto** ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

In tal senso l'Appaltatore dovrà presentare istanza scritta di revisione dei prezzi. L'adeguamento, previa istruttoria dei competenti Uffici dell'Autorità, **sarà commisurato al 75% della variazione in aumento**, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al primo mese dell'anno contrattuale di riferimento per il quale si richiede la revisione dei prezzi rispetto all'indice del corrispondente mese

dell'anno contrattuale precedente a quello di riferimento.

In esito all'istruttoria si procederà a revisionare il prezzo contrattualmente stabilito per l'anno contrattuale di riferimento per il quale è stata presentata istanza di revisione e sul quale l'Appaltatore potrà emettere, secondo le scadenze concordate, le relative fatture.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere (o direttamente o indirettamente) qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente documento.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Autorità.

Qualora l'Appaltatore non risolva l'inesattezza e/o inadempimento riscontrato o, a seguito dell'intervento, tale inesattezza e/o inadempimento non sia risolto completamente, l'Autorità potrà dare corso al procedimento di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà, previa autorizzazione del DEC dell'Autorità, su presentazione di fatture trimestrali, debitamente vistate a certificazione dell'avvenuta prestazione, dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità

Per il calcolo del corrispettivo contrattuale si applicherà il prezzo derivante dall'aggiudicazione della procedura negoziata, in applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Il prezzo contrattuale, compresi gli eventuali prezzi in seguito concordati, è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG 895706972A**. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) - corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

ART. 8 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto o, comunque, prima di iniziare l'esecuzione del servizio deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 20 del Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Il servizio in oggetto sarà soggetto alle penali previste nel corrispondente bando MEPA di riferimento, fermo restando in capo all'Autorità - per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali e nei documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura negoziata, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore – di stabilire che l'ammontare della penale potrà variare, in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate, da un minimo giornaliero dello 0,3 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale come derivante dall'importo di aggiudicazione calcolato per i tre anni di contratto, restando ferma la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto, di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di affidamento accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo anche durante la prima fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate per ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- c) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- d) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore;
- e) applicare le penali di cui al presente articolo in caso di mancata sostituzione tempestiva del Service Manager;
- f) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento;
- g) prevedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale (escluso l'eventuale periodo di proroga) dà diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo e-mail) a contestare all'Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura negoziata) le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente documento per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità, entro due giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 10 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente documento, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del Medico competente, durante l'intero corso di esecuzione del contratto;
- c) impiego di personale non regolarmente assunto o non regolarmente inquadrato (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- d) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 4 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- e) violazione delle norme del vigente C.C.N.L. per dipendenti da Istituti e Imprese di sorveglianza privata e servizi fiduciari di riferimento, anche con particolare riferimento alla procedura inerente il cambio di appalto di cui al Titolo II del citato C.C.N.L.;
- f) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura negoziata risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- g) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- h) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- i) subappalto dei servizi non dichiarato in sede di offerta e/o non autorizzato;
- j) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- k) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio ivi compreso la piena titolarità dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dei prodotti editoriali oggetto del servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di tutela del diritto d'autore;
- l) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- m) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;
- n) qualora, a fronte di specifica richiesta, l'Appaltatore non esibisca il "Libro Unico del Lavoro" di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 (avendo, l'Amministrazione, funzioni di organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o l'"Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato".

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente documento,

l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c, scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto

- a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo").

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Viene ammesso il subappalto secondo termini e modalità di cui all'art. 105 del Codice, a cui comunque si rimanda integralmente per tutto quanto applicabile al contratto, purché l'Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di partecipazione alla procedura negoziata mediante l'apposita dichiarazione.

Le parti di servizio che costituiscono oggetto di subappalto non possono superare il 50% dell'importo complessivo che verrà indicato nello stipulando contratto in esito all'offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice nonché i requisiti e le certificazioni necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del subappalto.

L'Autorità procederà, prima della stipula del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario della procedura e qualora lo stesso abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura negoziata di utilizzare l'istituto del subappalto, a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 105 del Codice.

L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ne darà comunicazione immediata all'Appaltatore il quale è obbligato alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'appaltatore si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all'interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'appaltatore, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare eventuali dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall'Autorità e previa sua autorizzazione.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell'Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 14 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) tutti i requisiti ed i criteri di selezione di cui al Disciplinare.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Appaltatore, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata utilizzando l'Area Comunicazioni del Sistema.

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Appaltatore dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG 895706972A.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

ART. 17 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell'offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Appaltatore, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- 1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: <http://tinyurl.com/nujlxpe>;
- 2) con le modalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 ("pagamento in modo virtuale");
- 3) stampando il documento di accettazione dell'offerta ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca ("a scavalco", art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).

Si rammenta che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo nei termini sopra indicati comporterà l'invio, da parte dell'Autorità, della relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate, per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, con conseguente irrogazione di sanzioni a carico dell'impresa.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio nei limiti applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'affidamento, nonché alle regole contenute nel bando MEPA "Servizi di Informazione Comunicazione e Marketing", e relativa documentazione ed alle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della procedura negoziata.